

Serie Ordinaria n. 50 - Lunedì 11 dicembre 2023

**D.g.r. 4 dicembre 2023 - n. XII/1494**

**Deferminazioni in materia di attività estrattiva di cava ai sensi della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (articolo 18, comma 2): definizione dell'entità delle tariffe di escavazione e approvazione delle modalità e delle tempistiche con le quali la Regione richiederà annualmente alle Province e alla Città Metropolitana di Milano le somme ad essa spettanti a titolo di quota parte della tariffa dei diritti di escavazione**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 «Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati»;

Visto l'articolo 18, comma 2, della l.r. 20/2021 che prevede che la Giunta regionale definisce:

- l'entità delle tariffe di escavazione, adeguate con cadenza biennale in base al tasso di inflazione programmato pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione ai diversi settori merceologici tenuto conto del materiale escavato, del materiale commercializzato e dell'obiettivo della tutela delle risorse non rinnovabili;
- le modalità e la tempistica per il versamento, da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, delle somme spettanti alla Regione a titolo di quota parte della tariffa dei diritti di escavazione ad esse versate dai singoli operatori;

Visti altresì:

- l'articolo 18, comma 3, della l.r. 20/2021 che definisce che le tariffe dei diritti di escavazione spettano per l'84 per cento al comune o ai comuni (come previsti dalla l.r. 20/2021), per il 14 per cento alla provincia di riferimento o alla Città metropolitana di Milano, e, per il restante 2 per cento, alla Regione;
- l'articolo 16, comma 2, lettera a) della l.r. 20/2021, che dispone che l'operatore di cava si impegna a versare annualmente al comune o ai comuni la quota spettante dell'84 per cento e alla provincia o alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessata la quota del 16 per cento, comprensiva della quota parte spettante alla Regione;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 della l.r. 20/2021, sono tuttora applicate le tariffe dei diritti di escavazione stabilite con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/279 del 8 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 14/1998 (di seguito, d.c.r. 279/2011);

Ritenuto di definire, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della l.r. 20/2021 e decorsi due anni dall'entrata in vigore della stessa l.r. 20/2021, l'entità delle tariffe dei diritti di escavazione operando l'adeguamento biennale di quelle attualmente previste dalla d.c.r. n. 279/2011, in base al tasso di inflazione programmato relativo alle annualità 2022 e 2023;

Stabilito che le tariffe, come sopra definite, saranno applicate a partire dall'anno 2024;

Considerato di dover far riferimento ai settori merceologici individuati nell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. VIII/11347 del 10 febbraio 2010, di seguito indicati:

- Sabbia e ghiaia;
- argilla;
- torba;
- pietre ornamentali;
- rocce a usi industriali;
- pietrischi anche derivati come residuo;

Vista la pubblicazione periodica del Dipartimento del Tesoro nella quale, in merito al tasso d'inflazione programmato per il 2022 e 2023, si riporta che con la presentazione della NADEF 2023 (settembre 2023) è stato inserito il tasso di inflazione programmato relativo alle annualità 2022 e 2023, che risulta pari allo 8,1% e 5,6% rispettivamente nei due anni indicati, per un complessivo adeguamento del 13,7%;

Ritenuto di aggiornare, al tasso d'inflazione programmato indicato nella pubblicazione periodica del Dipartimento del Tesoro di cui sopra, l'importo delle tariffe dei diritti di escavazione, a valere dal 1 gennaio 2024, in relazione ai diversi settori merceologici e in proporzione alle quantità di materiale estratto, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Settore merceologico	Tariffa vigente (€/mc)	Tasso inflazione programmato 2022/2023	Tariffa 2024 (€/mc)
Sabbia e ghiaia	0,70	13,7	0,80
Argilla	0,55	13,7	0,63

Settore merceologico	Tariffa vigente (€/mc)	Tasso inflazione programmato 2022/2023	Tariffa 2024 (€/mc)
Torba	1,65	13,7	1,88
Pietre ornamentali	5,30	13,7	6,03
Rocce a usi industriali	0,49	13,7	0,56
Pietrisco, anche derivante come residuo	0,49	13,7	0,56

Dato atto che le somme verranno introitate sul capitolo di entrata 3.0100.03.15151 «Proventi derivanti dalla gestione dei beni»;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale competente in materia di attività estrattiva i successivi adeguamenti delle tariffe di escavazione, con cadenza biennale in base al tasso di inflazione programmato pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto di approvare le modalità e la tempistica con le quali la Regione richiederà annualmente alle Province e alla Città metropolitana le somme ad essa spettanti a titolo di quota parte della tariffa dei diritti di escavazione ad esse versate dai singoli operatori riportate nell'Allegato 1, parte integrante del presente atto;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo sostenibile della XII legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023, ed in particolare l'obiettivo strategico 5.1.4. «Sviluppare sul territorio l'economia circolare» che concorre al conseguimento del risultato atteso TER. 09.02.191 del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di definire, mediante aggiornamento delle tariffe dei diritti di escavazione previste dalla d.c.r. n. IX/279 del 8 novembre 2011, al tasso d'inflazione programmato indicato nella pubblicazione periodica del Dipartimento del Tesoro di cui sopra, l'importo delle tariffe dei diritti di escavazione, a valere dal 1 gennaio 2024, in relazione ai diversi settori merceologici e in proporzione alle quantità di materiale estratto, nella misura di seguito indicata:

Settore merceologico	Tariffa vigente (€/mc)	Tasso inflazione programmato (%)	Tariffa 2024 (€/mc)
Sabbia e ghiaia	0,70	13,7	0,80
Argilla	0,55	13,7	0,63
Torba	1,65	13,7	1,88
Pietre ornamentali	5,30	13,7	6,03
Rocce a usi industriali	0,49	13,7	0,56
Pietrisco, anche derivante come residuo	0,49	13,7	0,56

2. di dare atto che le somme verranno introitate sul capitolo di entrata 3.0100.03.15151 «Proventi derivanti dalla gestione dei beni»;

3. di dare atto che la tariffa per metro cubo deve intendersi riferita al volume di materiale cavato, misurato a giacimento, al netto del materiale impiegato per il recupero ambientale di cava, con la sola eccezione del settore merceologico delle pietre ornamentali, per il quale la tariffa è applicabile alla sola quantità commercializzata;

4. la tariffa è dovuta anche per il materiale commercializzato che deriva come residuo dal settore merceologico individuato nel Piano cave, precisando che a tale materiale si applica la tariffa prevista per lo specifico settore merceologico di utilizzo;

5. di precisare che per quantificazione del materiale estrattivo deve intendersi quella che risulterà da un computo metrico o da stime equivalenti predisposti annualmente d'intesa tra la ditta e il comune interessato;

6. di demandare alla Direzione Generale competente in materia di attività estrattiva i successivi adeguamenti delle tariffe di escavazione, con cadenza biennale in base al tasso di inflazione programmato pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

7. di approvare le modalità e la tempistica con le quali la Regione richiederà annualmente alle Province e alla Città metropolitana le somme ad essa spettanti a titolo di quota parte della tariffa dei diritti di escavazione ad esse versate dai singoli operatori riportate nell'Allegato 1, parte integrante del presente atto;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL;

9. prevedere che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il segretario: Riccardo Perini

## **ALLEGATO 1**

**Definizione delle modalità e della tempistica con le quali la Regione richiederà annualmente alle Province e alla Città metropolitana le somme ad essa spettanti a titolo di quota parte della tariffa dei diritti di escavazione ad esse versate dai singoli operatori. (Articolo 18, comma 2, lr 20/2021)**

La l.r. n. 20/2021 “Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell’utilizzo di materiali riciclati” così come modificata dall’articolo 17 lettera a) della l.r. 33/2022, al comma 2 dell’articolo 16 alla lettera a), dispone che l’operatore, a decorrere dall’annualità 2023, dovrà versare le somme dovute, quali tariffe dei diritti di escavazione secondo la seguente ripartizione:

- per l’84 % al Comune (od altri Comuni aventi titolo);
- per il restante 16 % (comprendente la quota del 14% spettante alla Provincia e la quota del 2% spettante alla Regione) direttamente alla Provincia;

La norma prevede che la nuova corresponsione dei diritti di escavazione si applica previa definizione da parte della Giunta regionale di modalità e tempistica del relativo versamento.

Di seguito si indicano le modalità con le quali le Province e CMM provvederanno a versare le quota parte delle tariffe alla Regione.

Il Comune provvederà a:

- definire in contraddittorio con l’operatore interessato i volumi escavati nell’anno precedente entro il 30 aprile di ogni anno e a comunicarli alle Province e alla CMM, secondo i dati indicati nella tabella sotto riportata.
- comunicare all’operatore il calcolo dei singoli importi dei diritti di escavazione spettanti a ciascun Ente, indicando la modalità di versamento della quota provinciale del 16 % segnalata dalle stesse Province/CMM.

Gli operatori versano con le modalità previste dal Comune e comunque entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i volumi estratti, le somme previste in un’unica soluzione.

Le Province e la CMM provvederanno a versare a Regione Lombardia entro il 30 giugno successivo la quota spettante pari al 2%, ai sensi dei commi 2 e 3bis dell’articolo 18, secondo le regole della contabilità speciale.

Tale disposizione non si applica in caso di rilascio di concessioni regionali ai sensi del comma 10 dell’articolo 14 e del comma 7 dell’articolo 20.

Entro la stessa data del 30 giugno, le Province e la CMM trasmetteranno a Regione Lombardia i dati come riportati nella tabella allegata relativi ai volumi di materiali estratti.

